

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1987

Modifica della comunicazione giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 5 dicembre 1969, n. 932, fu introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'avviso di procedimento, volto in particolare a garantire in modo più pregnante l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che veniva ad essere reso edotto dell'inizio del procedimento a suo carico sin dal primo atto di istruzione.

Con la legge 15 dicembre 1972, n. 773, si provvide a disciplinare più compiutamente l'istituto in parola, precisando tra l'altro quali indicazioni dovessero essere contenute nell'avviso, la cui denominazione venne mutata in quella di «comunicazione giudiziaria».

Orbene, se si guarda agli effetti che in concreto sono derivati dall'introduzione nel nostro sistema dell'istituto in parola, è agevole

notare che sovente esso, anzichè assolvere a quelle funzioni garantistiche per le quali era stato concepito, ha in realtà importato una grave lesione della reputazione di indiziati a carico dei quali successivamente non è risultato alcun concreto elemento di responsabilità.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di ovviare a tale inconveniente, adottando una soluzione conforme a quanto previsto nella legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81, articolo 2, direttiva n. 38), di cui pertanto il presente provvedimento costituisce una anticipazione.

L'articolo 1 del disegno propone una diversa formulazione dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

In particolare, oltre a sostituire l'espressione «comunicazione giudiziaria» con quella di «informazione di garanzia» che è sembrata più idonea a qualificare l'istituto in esame, si prevede, nella nuova formulazione del primo comma dell'articolo 304 del codice di procedura penale, che l'informazione non debba più esser data «sin dal primo atto di istruzione» ma, coerentemente con la sua funzione istituzionale, anteriormente al compimento del primo atto istruttorio per il quale il giudice è obbligato a dare avviso ai difensori delle parti.

È solo in tale momento infatti che sorge l'esigenza di notificare l'imputato del procedimento a suo carico, giacché solo in relazione al compimento degli atti suddetti può in concreto estrinsecarsi l'attività del difensore.

È chiaro altresì che l'obbligo di inviare l'informazione di garanzia verrà meno nei casi in cui la legge preveda deroghe a quello dell'invio al difensore dell'avviso previsto in via generale dall'articolo 304-ter del codice di procedura penale (si pensi all'ipotesi della perizia urgente contemplata nell'articolo 317-bis del codice di procedura penale).

Peraltro, tenuto conto del fatto che in concreto può rivelarsi opportuno procedere

con sollecitudine al compimento degli atti in questione e che una siffatta esigenza potrebbe essere frustrata se l'autorità procedente dovesse essere in ogni caso condizionata dai tempi, spesso non brevi, della notifica a mezzo del servizio postale dell'informazione di garanzia, si è previsto (ultimo comma dell'articolo 304) che il giudice, nei casi di urgenza, o quando ricorrano altri gravi motivi, possa disporre l'effettuazione dell'informazione di garanzia a mezzo della polizia giudiziaria: in altri termini, il ricorso alla polizia giudiziaria costituisce un fatto eccezionale giustificato da gravi motivi.

L'articolo 2 del disegno è volto ad adeguare alle nuove previsioni contenute nell'articolo 304 del codice di procedura penale anche l'articolo 390 dello stesso codice che, come è noto, estende all'istruzione sommaria e a quella preliminare le prescrizioni fissate nel predetto articolo 304.

Con l'articolo 3, poi, per evidenti motivi sistematici, si stabilisce che, in ogni disposizione normativa in cui sia richiamata espressamente la «comunicazione giudiziaria», tale dizione debba essere sostituita con quella di «informazione di garanzia».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 304. - (*Informazione di garanzia. Nomina del difensore*). - Il giudice istruttore, anteriormente al compimento del primo atto istruttorio per il quale è obbligato a dare avviso ai difensori delle parti, è tenuto ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, un'informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

L'informazione di garanzia nel corso della istruzione deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo informa, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia.

Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

L'informazione di garanzia deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari.

Nei casi di urgenza, o quando ricorrano altri gravi motivi, il giudice può disporre che l'informazione di garanzia sia effettuata a mezzo della polizia giudiziaria».

Art. 2.

1. L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 390. - (*Informazione di garanzia. Nomina del difensore*). - Per l'informazione di garanzia e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale. .

Le stesse disposizioni si osservano quando nell'istruzione preliminare prevista negli articoli 231 e 232 occorre procedere al compimento di un atto per il quale vi sia obbligo di dare avviso ai difensori delle parti».

Art. 3.

1. Quando in una disposizione di legge siano contenute le parole «comunicazione giudiziaria» le stesse sono sostituite dalle parole «informazione di garanzia».